

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)376

Vol. 1971/0059

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 376 def.

Bruxelles, 7 aprile 1971

PARERE MOTIVATO

del 7 aprile 1971

diretto alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo
169, primo capoverso, del Trattato CEE, per la mancata
applicazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio
del 30 luglio 1968 e del regolamento (CEE) n. 358/69
della Commissione del 26 febbraio 1969

COM(71) 376 def.

PARERE MOTIVATO

del 7 aprile 1971^o

diretto alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169, primo capoverso, del Trattato CEE, per la mancata applicazione del regolamento (CEE) n° 1174/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 e del regolamento (CEE) n° 358/69 della Commissione del 26 febbraio 1969

1. Il regolamento (CEE) n° 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (1) è entrato in vigore il 1° settembre 1968. La sua validità è limitata al 31 dicembre 1971 ma potrà tuttavia essere mantenuto in vigore per un periodo supplementare di un anno qualora il Consiglio non abbia deliberato, entro la suddetta data, sul regime da applicare successivamente.

Il regolamento (CEE) n° 358/69 della Commissione, del 26 febbraio 1969, che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n° 1174/68 (2), ha una durata di validità limitata a quella di quest'ultimo regolamento.

Per quanto riguarda la fissazione ed entrata in vigore delle tariffe a forcella, il regolamento (CEE) n° 1174/68 stabilisce in particolare che :

- le tariffe sono fissate di comune accordo fra gli Stati membri direttamente interessati, cioè dagli Stati sul cui territorio si effettuano il carico e lo scarico delle merci (articolo 4, § 1), e i negoziati per la fissazione delle tariffe devono essere ultimati al più tardi il 1° luglio 1969 (articolo 15, 2° capoverso) ;

.../...

(1) G.U. n° L 194 del 6 agosto 1968, pag. 1 e
G.U. n° L 40 del 20 febbraio 1970, pag. 1

(2) G.U. n° L 53 del 4 marzo 1969, pag. 1

- gli accordi intervenuti tra gli Stati membri direttamente interessati vengono notificati senza indugio alla Commissione (articolo 4, § 2 - a) ;
- se i negoziati non si concludono con un accordo nel termine previsto del 1° luglio 1969, la controversia viene sottoposta alla Commissione a richiesta di uno Stato membro interessato ; in questo caso, la controversia viene risolta con decisione della Commissione e, successivamente, se del caso, del Consiglio (articolo 4 § 2 - b) ; la fissazione delle tariffe secondo tali procedure deve avvenire prima del 1° settembre 1969 (articolo 15, primo capoverso) ;
- ciascuno Stato membro mette in vigore le tariffe entro un termine di due mesi a decorrere dalla loro fissazione (articolo 4, § 1, 2° capoverso) e cioè :
 - = entro il 1° settembre 1969, in caso d'accordo tra gli Stati membri interessati ;
 - = entro il 1° novembre 1969, in caso di controversia risolta con decisione della Commissione e, se del caso, del Consiglio ;
- ciascuno Stato membro adotta tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del regolamento (articolo 12, § 1).

Il regolamento (CEE) n° 358/69 della Commissione prevede ugualmente che gli Stati membri adottino tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni necessarie alla sua esecuzione (articolo 5).

.../...

2. Attualmente, il Governo italiano non ha ancora messo in vigore alcuna delle tariffe che gli spetta fissare con gli altri Stati membri.

Il Governo italiano non ha notificato alcun accordo relativo alla fissazione di una qualsiasi delle tariffe in questione, nè ha sottoposto alla Commissione alcuna controversia ai sensi dell'articolo 4, § 2 - b) del regolamento (CEE) n° 1174/68.

Il Governo italiano non ha inoltre sottoposto alla Commissione, per consultazione, le disposizioni complementari che gli incombe ancora d'adottare per l'esecuzione dei regolamenti (CEE) n° 1174/68 e (CEE) n° 358/69.

3. Il Governo italiano non contesta le materialità dei fatti sopra rilevati.

Per spiegare il mancato rispetto dei termini fissati dal regolamento (CEE) n° 1174/68, il Governo italiano invoca le difficoltà incontrate per la risoluzione di numerosi problemi che si sono delineati nel corso dei negoziati, la lunga parentesi nei negoziati relativi alla tariffa bilaterale con la Francia dovuta alle misure monetarie intervenute in questo paese, come anche le difficoltà di coordinamento delle discussioni bilaterali con gli altri Stati membri nel tentativo di armonizzare le tariffe sul piano comunitario.

Il Governo italiano ha infine fatto sapere che sottoporrà prossimamente alla Commissione, per consultazione, le disposizioni complementari d'applicazione che intende adottare per l'esecuzione dei regolamenti (CEE) n° 1174/68 e (CEE) n° 358/69.

o

o

o

.../...

4. I motivi circostanziati addotti dal Governo italiano non sono tali da giustificare la mancata applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1174/68 e (CEE) n° 358/69.

Le difficoltà addotte dal Governo italiano non possono in alcun caso essere considerate come determinanti nei riguardi del considerevole superamento dei termini fissati dal regolamento (CEE) n° 1174/68.

Le misure monetarie adottate in Francia sono intervenute nell'agosto 1969, allorché i negoziati bilaterali per l'istituzione delle tariffe avrebbero dovuto essere già conclusi. In realtà, i livelli della tariffa in questione non erano ancora stati discussi, a quel tempo, nel quadro dei negoziati bilaterali tra l'Italia e la Francia.

Per quanto concerne l'armonizzazione preventiva delle tariffe bilaterali sul piano comunitario, le discussioni al riguardo sono state iniziate nel quadro delle riunioni multilaterali successivamente alla scadenza fissata dal regolamento (CEE) n° 1174/68 per la conclusione dei negoziati.

Tale armonizzazione, non prevista dal regolamento comunitario, non può in alcun caso essere la causa di un ritardo nell'esecuzione del regolamento stesso.

5. I termini precisi, fissati dal Consiglio nel regolamento (CEE) n° 1174/68, avevano lo scopo :

- da un lato, d'integrare la messa in vigore delle tariffe nel complesso dei provvedimenti comunitari adottati nel luglio 1969 per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri,
- dall'altro, d'acquisire in un sufficiente lasso di tempo un'esperienza atta a definire il regime tariffario da applicare alla scadenza della validità delle attuali disposizioni comunitarie, fissata al 31 dicembre 1971, ma suscettibile d'essere rinviata al 31 dicembre 1972.

.../...

Le infrazioni agli obblighi risultanti dal regolamento (CEE) n° 1174/68 compromettono l'efficacia del sistema instaurato dal Consiglio.

PER QUESTI MOTIVI, LA COMMISSIONE

dopo aver invitato con lettera del 14 dicembre 1970, il Governo della Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni e dopo aver esaminato le osservazioni trasmesse con lettera del Rappresentante Permanente dell'11 febbraio 1971,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 169 PRIMO CAPOVERSO DEL TRATTATO , EMETTE IL PARERE

che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi che le incombono ai termini dell'articolo 189 del Trattato e del regolamento (CEE) n° 1174/68 del Consiglio del 30 luglio 1968.

In applicazione dell'articolo 169 secondo capoverso del Trattato, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al presente parere motivato :

A. 1) entro il termine di un mese

- notificando alla Commissione gli accordi relativi alla fissazione delle tariffe, conclusi tra la Repubblica italiana ed altri Stati membri ;
- sottoponendo alla Commissione le controversie ai sensi dell'articolo 4 § 2 - b) del regolamento (CEE) n° 1174/68 del Consiglio ;

2) disponendo l'entrata in vigore delle tariffe nel termine prescritto dall'articolo 4 § 1, 2° capoverso, del regolamento stesso ;

.../...

B. disponendo l'entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione, delle disposizioni nazionali complementari necessarie all'esecuzione dei suddetti regolamenti.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1971

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Franco M. MALFATTI